

ORIGINALE**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. 1063 del 15/12/2017**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci Direttore Amministrativo
- dr.ssa Denise Signorelli Direttore Sanitario
- dott. Raffaele Grottola Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

L'OFFICINA DELL'AIAS COOPERATIVA SOCIALE - GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI - CONVENZIONE EX DGRV N. 1438 DEL 05/09/2017. PROVVEDIMENTI.

Note per la trasparenza: L'OFFICINA DELL'AIAS COOPERATIVA SOCIALE - GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI - CONVENZIONE EX DGRV N. 1438 DEL 05/09/2017.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1063 DEL 15/12/2017

Il Direttore della Direzione Servizi Socio Sanitari Dr. Raffaele Grottola

Premesso che

- Nell'ambito della programmazione regionale e della programmazione territoriale del Piano di Zona sulla residenzialità è prevista l'erogazione dei servizi di residenzialità disabili;
- Con deliberazione del Comune di Verona n. 138 del 13.05.2009 e con deliberazione dell'Azienda ULSS n. 20 n. 258/2009 si è provveduto al rientro in capo all'Azienda ULSS n. 20 del Servizio di Inserimento Residenziale delle persone disabili del Comune di Verona con relativi finanziamento e programmazione;
- Con DGRV n. 1438 del 05/09/2017 è stato approvato il nuovo "SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI" e che lo schema di cui al presente atto prevede solo e limitatamente le necessarie integrazioni relative al servizio gruppo appartamento di mero rilievo sociale senza oneri per il SSN se non per gli interventi di sollievo alla famiglia del disabile afferenti il fondo della non autosufficienza e remunerati sulla base del profilo SVaMDi;
- Non sono previsti oneri aggiuntivi in carico alla AULSS 9 Scaligera per gli interventi di sollievo alla famiglia con emissione del relativo impegno a favore dell'assistito e della sua famiglia;
- L'Officina dell'AIAS Cooperativa Sociale gestisce un gruppo appartamento per disabili sito in Via Boccioni n. 3 - Verona, con una capienza di n. 5 posti all'interno della quale vengo anche svolti interventi di sollievo nei limiti della nota di comunicazione al Comune di Verona prot. 322 del 12/12/2017 in ottemperanza alla DGRV n. 84/2007;
- La struttura residenziale di cui sopra è prevista, nella programmazione del Piano di Zona dei Servizi Sociali dell'ambito territoriale aziendale;
- La struttura residenziale (Gruppi Appartamento) di cui al presente provvedimento con il presente atto sottoscrive un contratto di adesione che formalmente accetta nei contenuti e modalità, contratto che di fatto vale oltre che per la struttura prevista dalla programmazione locale anche per quelle fuori territorio che siano definite dai servizi competenti idonee alla presa in carico e che siano in grado di fornire servizi congrui ai bisogni dell'utenza;
- La struttura di cui al presente atto rientra nel regime dell'accreditamento di cui alla LR 22/2002 e Allegato B DGRV n. 84 del 16/01/2007 ed è in regola, con quanto previsto in merito dalla DGRV n. 1438 del 05/09/2017 in ordine all'accreditamento;

Il Proponente: Dott. Direzione Servizi Socio Sanitari F.TO Raffaele Grottola

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1063 DEL 15/12/2017

Richiamata la DGRV n. 2960/2012 Approvazione modifiche ed integrazioni alla scheda SVaMDi di cui alla DGRV n. 2575 del 4 agosto 2009 e l'obbligo di rispettare quanto ivi disposto oltre che la DGRV nn. 39/2006, 3982/2005 e 3960/2001 in ordine al sollievo alla famiglia;

Avuto presente che lo schema contrattuale di cui al presente atto è da considerare nell'ambito degli accordi contrattuali e gestionali conseguenti all'accreditamento istituzionale, quale strumento di regolazione dell'offerta dei servizi e delle strutture sanitarie e socio sanitarie che si fonda sul criterio del rispetto della programmazione sanitaria e socio sanitaria e sociale, così come previsto peraltro dalla DGRV n. 4189/2007 e successiva DGRV n. 1438 del 05/09/2017;

Dato atto che con tale sistema di regolazione l'utenza, possibile beneficiaria di "impegnativa", potrà esercitare il diritto di scelta tra i soggetti accreditati, pur nell'ambito dei regolamenti territoriali inerenti i criteri di accesso, i criteri di partecipazione alla spesa, i criteri di valutazione multidimensionale e di accompagnamento dell'utenza da parte dei servizi territoriali;

Relativamente alla compartecipazione alla spesa (Distretti nn.1 e 2) per effetto della delibera n. 11 del 08/09/2017 del Comitato dei Sindaci dei Distretti nn.1 e 2 la delibera n. 9 del 30/05/2017 dello stesso è stata sospesa e l'iter per l'approvazione del nuovo regolamento è in corso e di imminente conclusione; gli atti convenzionali di cui al presente provvedimento recepiranno e si riferiranno al menzionato regolamento per la retta i cui costi sono soggetti a prestazioni sociali integrative a favore degli assistiti obbligati e che ne sostengono il costo da parte dell'AULSS in quanto delegata dal Comune di Verona che eroga appunto le menzionate prestazioni sociali integrative;

Avuto presente che sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento sulle prestazioni sociali integrative trova applicazione il regolamento in vigore di cui alla deliberazione ULSS 20 n. 242 del 30/04/2014;

Avuto presente altresì che con deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell'ULSS n. 20 n. 3 del 03.04.2008 si è approvato il documento attuativo per l'attività di valutazione – UVMD ove viene chiaramente previsto per l'area disabilità che obiettivo dell'UVMD consiste nell'individuare e offrire l'attuazione della migliore soluzione possibile per la persona riconosciuta in stato di bisogno socio-sanitario, che incontri il gradimento della stessa e ne rispetti la libertà di scelta e vista la DGRV n. 2960 del 28/12/2012 in ordine alla scheda SVAMDI;

Ritenuto come da comunicazione prot. L'Officina dell'AIAS Cooperativa Sociale n. 317 del 29/11/2017 di fissare gli oneri giornalieri in capo all'assistiti e eventualmente soggetti a prestazione integrativa in Euro 44,44 pro die;

Il Proponente: Dott. Direzione Servizi Socio Sanitari F.TO Raffaele Grottola

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1063 DEL 15/12/2017

Ritenuto necessario, al fine di regolamentare il rapporto convenzionale con il soggetto in questione, di proporre per uniformità lo schema contrattuale che è parte integrante del presente atto, contratto da stipularsi con la struttura di seguito elencata:

GRUPPI APPARTAMENTO Allegato b DGRV n. 84 del 16 gennaio 2007 struttura di cui si sostiene solo il costo sociale-alberghiero da parte del Comune di residenza, se dovuto:

- L'Officina dell'AIAS Cooperativa Sociale – Gruppo Appartamento per persone disabili "La Tenda", sito in Verona, via U. Boccioni 3;

Rilevato che la DGRV n. 1438 del 05/09/2017 definisce la fattispecie del rapporto convenzionale per le strutture socio-sanitarie e sociali accreditate tra cui le strutture residenziali per disabili non autosufficienti;

Vista la determina n.4/2011 dell'AVCP, "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136", che esclude l'applicabilità della tracciabilità alle prestazioni socio sanitarie e di ricovero erogate da soggetti privati in regime di accreditamento;

Considerato che

- la richiesta per l'avvio del procedimento di inserimento in struttura residenziale dovrà essere formulata all'Azienda ULSS n. 9 Scaligera da parte dell'utente e/o suo familiare e/o tutore e/o curatore e/o amministratore di sostegno;
- i soggetti inseribili dovranno essere in possesso di certificazioni di invalidità civile ai sensi delle L.118/71 e di certificazione dello stato di handicap ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3;
- l'inserimento dell'utente in struttura viene successivamente proposto, a seguito dell'esercizio della libera scelta dell'assistito o dei suoi familiari o rappresentanti, dal Servizio Sociale Professionale di competenza territoriale, acquisiti i dovuti pareri degli altri servizi eventualmente coinvolti e mediante l'accordo con la struttura dell'assistito e nel rispetto della programmazione aziendale e del relativo Piano di Zona e che tale proposta dovrà essere poi oggetto del percorso UVMD – SVAMDI;

Rilevato che a seguito di inserimenti individuali dovuti a progetto personalizzato in sede di UVMD – SVAMDI si ha l'obbligo di disciplinare il rapporto con tale struttura, e si manifesta l'opportunità di prevedere per essa il periodo di validità dalla stipula del contratto al – 31/12/2020;

Rilevato che

- solo a seguito di valutazione e conseguente autorizzazione dell'UVMD sarà possibile inserire gli utenti in struttura;

Il Proponente: Dott. Direzione Servizi Socio Sanitari F.TO Raffaele Grottola

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1063 DEL 15/12/2017

- in materia di prestazioni sociali integrative di residenzialità si dovrà fare riferimento a specifico regolamento vigente in materia all'interno dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera e che la quota a carattere sociale alberghiero è riconosciuta a carico della persona con disabilità accolto (e/o del suo legale rappresentante) e, se necessario, verrà sulla base dell'emanando regolamento riconosciuta prestazione sociale integrativa alla persona che non è in grado di sostenere l'intero costo;
- vige il principio della libera scelta degli assistiti;

Considerato che gli inserimenti potranno avvenire solo con le modalità previste dall'Azienda ULSS n. 9 Scaligera ed a seguito di regolare atto autorizzativo formalmente prodotto e firmato dal Dirigente dell'Ufficio Assistenza Residenziale e/o suo delegato (a seguito di dovuta autorizzazione UVMD - SVAMDI), senza l'obbligo da parte dell'AULSS n. 9 Scaligera di copertura del posto resosi disponibile in caso di decessi, dimissioni, ricoveri prolungati, etc;

Evidenziato che relativamente al costo sociale-alberghiero degli utenti in capo al Comune di Verona, di cui si è ricevuta apposita delega, questa Azienda ristora gli assistiti interessati con prestazioni sociali agevolate ove non riescano a sostenere autonomamente la quota pari ad Euro 44,44 oltre iva che verrà annualmente autorizzata dal Comune di Verona con specifico e particolare provvedimento, nel rispetto di quanto previsto da apposito atto di delega e che in caso di frequenza diurna le rette del CEOD verranno modulate, visto il rilievo sociale dei gap, alla luce della recente applicazione della DGRV n. 740/2015;

Ritenuto necessario e prioritario garantire la continuità del servizio gruppo appartamento a favore di soggetti disabili;

Vista la DGRV n. 2960/2012;

Viste le DGRV nn.39/2006, 3982/2005 e 3960/2001 in ordine al sollievo alla famiglia;

Vista la DGRV n. 1438 del 05/09/2017 "Approvazione degli schemi tipo aggiornati di accordo contrattuale per le strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie afferenti alle aree della salute mentale, anziani, disabilità, minori e dipendenze. D.lgs. 30/12/1992, n. 502 e L.R. 16/8/2002, n. 22";

Vista la determina n. 4/2011 dell'AVCP "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136", che esclude l'applicabilità della tracciabilità alle prestazioni socio sanitarie e di ricovero erogate da soggetti privati in regime di accreditamento;

Vista la DGRV n. 1804/2014 in ordine alla valutazione SVAMDI ed il decreto regionale 220/2015;

Il Proponente: Dott. Direzione Servizi Socio Sanitari F.TO Raffaele Grottola

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1063 DEL 15/12/2017

Vista la DGRV n. 740/2015 e successiva DGRV n. 947 del 23/06/2017;

Vista la nota dell'Officina dell'AIAS Cooperativa Sociale prot. n. 322 del 12/12/2017;

Tutto ciò premesso;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di autorizzare la stipula delle convenzioni per il gruppo appartamento di cui in premessa e di seguito riportato per le motivazioni in premessa, con decorrenza dalla data della stipula e cessazione al 31/12/2020:

GRUPPI APPARTAMENTO Allegato b DGRV n. 84 del 16 gennaio 2007 struttura di cui si sostiene solo il costo sociale-alberghiero da parte del Comune di residenza, se dovuto:

- L'Officina dell'AIAS Cooperativa Sociale – Gruppo Appartamento per persone disabili "La Tenda", sito in Verona, via U. Boccioni 3;
- 3) di incaricare l'Ufficio assistenza residenziale disabili ed anziani per l'esecuzione del presente provvedimento;
 - 4) di prendere atto che il costo complessivo massimo presunto per le attività in oggetto di cui al presente atto per il 2018 ammonta ad Euro 84.315,00 compresa IVA e verrà inserito nel bilancio economico preventivo e budget generale anno 2018 dando atto che la disponibilità ad ordinare viene

Il Proponente: Dott. Direzione Servizi Socio Sanitari F.TO Raffaele Grottola

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1063 DEL 15/12/2017

registrata al conto n. BA1182 del piano dei conti e che per i successivi esercizi ne sarà tenuto conto come segue:

- per l'anno 2019 per euro 84.315,00 compresa iva al conto BA1182;
 - per l'anno 2020 per euro 84.315,00 compresa iva al conto BA1182;
- 5) di delegare il Direttore Servizi Socio Sanitari alla firma della convenzione e di tutti gli atti inerenti e conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento, come da deliberazione n. 556 del 22/06/2017.

**Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi
Socio Sanitari**
F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO dott. Pietro Girardi

COPIA IN PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1063 DEL 15/12/2017

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 19/12/2017

il Direttore
Servizio Affari Generali
F.TO Dott. Gabriele Gatti

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

Dirigente Amministrativo presso UOC Area Amministrativa e Programmazione Socio Sanitaria

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

20 Area Amministrativa e Programmazione Socio Sanitaria
Coordinatore Economico Finanziario
Coordinatore Controllo di Gestione Qualità

Il Proponente: Dott. Direzione Servizi Socio Sanitari F.TO Raffaele Grottola

SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI

Tra

L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 9 Scaligera (di seguito Azienda ULSS) con sede legale in Verona, via Valverde n. 42, con codice fiscale e partita IVA n. 02573090236, rappresentata dal Direttore dei Servizi Socio Sanitari Dott. Raffaele Grottoia giusta delega del Direttore Generale conferita con deliberazione n. 566 del 22/06/2017 e in attuazione della deliberazione n. _____.

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente _____ (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a _____ via _____, n. _____, p.iva/c.f. _____, nella persona del legale rappresentante pro tempore _____, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- La Regione Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- L'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- L'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- L'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la renumerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;
- L'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la*

remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;

- L'articolo 17, comma 3 della LR 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “ *mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli*”;
- La Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 05/09/2017 , attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- Il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economica-finanziaria dell'intero sistema di offerta SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- Le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- L'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- È fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- La tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia (gap/solo risorse sociali);
- Il Soggetto _____ ha inoltrato comunicazione al comune così come previsto dalla dgrv 84/2007 allegato b, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nell'Unità di Offerta gruppo appartamento per disabili di cui alla DGRV 84/2007 allegato B vengono erogate le prestazioni sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato

dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR. (gap no sanitario)

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato (gruppo appartamento per disabili)

Il Soggetto accreditato:

- Garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- Garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- Garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- Garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di :
 - Tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - Verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - Incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - Compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - Mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - Tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - Sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo di relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

Articolo 4 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei tempi del presente accordo come previsto dalla deliberazione di autorizzazione alla stipula n. ___ del _____ e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazione stessa, nei termini di legge. (gap no quote sanitarie)

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione

relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

La tariffa di rilievo sociale in carico al cittadino ammonta ad euro 44,44 oltre iva ;

Qualora le disponibilità economiche proprie del cittadino non dovessero essere sufficienti al sostegno della tariffa sociale l'ULSS 9 interverrà a favore del cittadino con prestazione economica integrativa sulla base del regolamento in vigore approvato dal Comitato dei sindaci (distretti 1 e 2) e relative disposizioni attuative degli enti deleganti.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla LR n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal _____ e ha durata triennale e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è permessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di farne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- L'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui al DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- Ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalle DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- Perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- Accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- Accertamento – ove applicabile – di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e socio-sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera
Il Direttore dei Servizi Socio Sanitari

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante

Data

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 – Oggetto 2 – Obblighi de Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 – Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera
Il Direttore dei Servizi Socio Sanitari

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante

Data